

**Contributi** - Contratti di formazione e lavoro - Sgravi contributivi secondo i principi stabiliti da CE in materia di aiuti di Stato - Requisiti necessari all'esercizio del diritto - Onere di provarli a carico dell'impresa - Sussiste.

**Corte d'appello di Milano - 23.03.2012 n. 101 - Pres. Curcio - Rel. Fumagalli - INPS-SCCI S.p.A. (Avv. Vivian) - E.F.S. S.r.l. - Equitalia Esatri S.p.A.**

*L'impresa che affermi il proprio diritto alla fruizione degli sgravi contributivi secondo le condizioni previste dalla decisione n. 128/2000 della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato deve provare la sussistenza dei presupposti cui la norma subordina il beneficio. Spetta infatti al debitore dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione nascente dalla legge.*

FATTO e DIRITTO - Con sentenza del 23.12.2008 (dep. il 22.4.2209) il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro ha accolto l'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa nei confronti di E.F.S. S.r.l. su pretesa dell'INPS, avente ad oggetto il recupero di sgravi indebitamente fruiti dalla società in relazione al periodo gennaio 1995-dicembre 1998 a seguito della stipula di una serie di contratti di formazione e lavoro.

Contro tale sentenza, con ricorso depositato l'8.4.2010, ha proposto appello l'INPS, chiedendone l'integrale riforma.

All'udienza collegiale dell'8.3.2011, presente il procuratore dell'INPS, si costituiva l'appellata depositando memoria. Il procuratore di E.F.S. s.r.l. dichiarava l'intervenuto fallimento della società appellata; la Corte dichiarava interrotta la causa.

Notificato al fallimento E. S.p.A. (già E.F.S. s.r.l.) atto di appello in riassunzione, nessuno si costituiva per il fallimento e per Equitalia Esatri S.p.A.; all'udienza del 31.1.2012 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

Il gravame è fondato e merita accoglimento.

I fatti alla base della presente controversia sono pacifici: con cartella di pagamento n. 068 2007 0221016626 000 l'INPS ha intimato il pagamento della somma di €. 1.453.362,33 a titolo di recupero degli sgravi contributivi riconosciuti dalle leggi italiane per i contratti di formazione e lavoro e, secondo la sentenza della Commissione Europea resa in data 11.5.1999, costituenti aiuti di Stato non compatibili con il mercato comune e, dunque, concessi in violazione dell'art. 88 del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea.

Superate le censure di carattere formale e le eccezioni preliminari (non riproposte nel presente grado stante la contumacia dell'appellata), il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione dando atto che in tema di ripartizione dell'onere della prova "*... i fatti costitutivi dell'indebito contributivo devono essere provati dall'INPS che ha agito, con l'iscrizione a ruolo, per la ripetizione di un pagamento che ritiene non dovuto per effetto della decisione comunitaria*".

Con l'unico motivo d'appello l'INPS censura la sentenza di primo grado sostenendo che l'onere della prova dell'esatto adempimento in ragione della legittima applicazione degli sgravi da contratti di formazione e lavoro è a carico del datore di lavoro.

Il motivo di gravame è fondato: come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto dell'onere della prova circa la sussistenza o meno del diritto allo sgravio è la parte

che pretende di beneficiarne che deve provare la sussistenza dei presupposti cui la norma subordina il beneficio.

Spetta infatti al debitore dimostrare l'esatto adempimento della obbligazione nascente dalla legge (Cass., S.U. n. 13533 del 2001): *“fa carico al datore di lavoro che contesti la pretesa dell'INPS, deducendo di avere diritto a una riduzione contributiva per sgravi o fiscalizzazione degli oneri sociali, dimostrare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge per poter fruire del beneficio, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata”*.

Il principio richiamato è pacificamente applicabile anche nella materia discussa nella presente causa (si veda Cass. n. 21898/10 secondo cui: *“In tema di sgravi contributivi, anche laddove detti benefici trovino fondamento nell'avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro, grava sull'impresa che vanti il relativo diritto l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata”*) e anche se la sussistenza o meno dei presupposti o dei requisiti ad ottenere il beneficio derivi, come nel presente caso, da una decisione della CE.

Non è controversa in giudizio la debenza della contribuzione per un certo numero di lavoratori, né l'ammontare della stessa secondo le normali regole di conteggio (la contribuzione per l'intero è indicata nelle denunce mensili predisposte dalla stessa società); oggetto del contendere è la verifica, tenuto conto delle regole e dei principi stabiliti dalla CE in materia di aiuti di Stato, se vi siano delle ragioni che rendono legittimo lo sgravio a suo tempo effettuato secondo regole interne del nostro ordinamento che la CE ha censurato.

Ritiene questa Corte che spetta alla parte appellata, sulla base dei principi sopra richiamati, dare positiva dimostrazione della sussistenza delle condizioni positive stabilite in sede comunitaria per conservare il diritto ad usufruire degli sgravi, secondo le condizioni stabilite dalla decisione n. 128/2000 della Commissione europea (gli aiuti “illegittimamente concessi dall'Italia” ex leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/91 sono stati ritenuti legittimi a condizione che i contratti di formazione lavoro di riferimento riguardino la creazione di nuovi posti di lavoro nei beneficiari a favore dei lavoratori che non hanno ancora trovato impiego, come specificato dagli ordinamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione, o alla assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi nel mercato del lavoro, cioè giovani di meno di 25 anni, di 29 se laureati, disoccupati di lunga durata, vale a dire persone disoccupate da almeno un anno) dal momento che appare evidente che solo il contribuente è nella disponibilità dei dati richiesti dalla legislazione comunitaria. A riprova di quanto sopra è il dato concreto costituito dal fatto che, là dove in sede stragiudiziale le aziende sono state in grado di fornire all'INPS gli elementi atti a dimostrare il diritto allo sgravio (e cioè l'esatta indicazione del numero dei cfl, dei requisiti soggettivi dei lavoratori che ne avevano usufruito, delle vicende successive alla scadenza dei contratti medesimi, con l'eventuale conversione degli stessi in rapporti a tempo indeterminato, capaci, dunque di contribuire effettivamente all'incremento dell'occupazione), l'istituto di previdenza ha provveduto a ridurre la pretesa inizialmente azionata sulla base dei DM 10 a suo tempo presentati. Tale situazione si è verificata anche nel caso di specie in cui, a fronte di una cartella esattoriale inizialmente dell'importo di €. 1.453.362,33= l'appellante ha ridotto la propria pretesa chiedendo il pagamento della somma residuale di €. 67.667,38= per il titolo portato in cartella.

Per i motivi esposti l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1730/09 deve essere accolto. Tenuto conto delle conclusioni formulate dalla stessa parte appellante, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per gli importi relativamente ai quali è stato effettuato lo sgravio, mentre deve essere accertato - in assenza di contestazioni dalla parte rimasta contumace - che il debito residuo a carico dell'appellato ammonta ad €. 67.667,38= per il titolo portato in cartella. La complessità delle questioni trattate comporta l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.

*(Omissis)*